

Vicenza, 16 Dicembre 2014

INFORMATIVA N. 13-2014: IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (?!) FISCALI

Il Decreto Legislativo n.175 del 2014 contiene una serie di "semplificazioni" in attuazione dei principi statuiti dalla cosiddetta "Riforma fiscale".

In generale la decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 13.12.2014 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.), salvo la previsione di una specifica espressa decorrenza della singola novità.

Di seguito esaminiamo sinteticamente le principali disposizioni: in giallo in nostri commenti.

MOD. 730 PRECOMPILATO

In via sperimentale, a partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate **entro il 15.4 di ciascun anno rende disponibile il mod. 730 precompilato a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), TUIR.**

Il contribuente può prendere visione del modello in esame:

- **direttamente tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate;**
- **tramite il proprio sostituto d'imposta o CAF o professionista abilitato (previa apposita delega).**

Dopo aver "ricevuto" il modello precompilato, il contribuente può:

1. accettare senza modifiche la dichiarazione

- Se presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta, è prevista l'esclusione dai controlli formali relativamente agli oneri indicati nel mod. 730 precompilato forniti dai soggetti terzi, salvo che per la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni, agevolazioni (sono esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a € 4.000).

- Qualora la dichiarazione (precompilata) sia presentata tramite un CAF o professionista abilitato i controlli formali e preventivi, effettuati nei confronti di quest'ultimi, non vengono meno;

2. presentare la dichiarazione precompilata con modifiche o integrazioni

- Se presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta la dichiarazione rimane sottoposta al controllo formale in capo al contribuente;

- Se presentata tramite un CAF o professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti di questi ultimi, salvo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni, agevolazioni;

3. rifiutare la dichiarazione

In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al sostituto d'imposta o ad un CAF o professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata con le ordinarie modalità.

È precisato che, in caso di rilascio del visto di conformità "infedele" da parte del CAF o professionista abilitato sono richieste a quest'ultimo non solo l'imposta ma anche le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art.36-ter, DPR n. 600/73, salvo che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non risulta più applicabile la sanzione da € 258 a € 2.582).

Dedicheremo una delle nostre future informative all'obiettivo di chiarire i numerosi aspetti oscuri e sottaciuti di questa "presunta" semplificazione connessa con i 730 precompilati, il cui obiettivo finale non è tanto semplificare la vita al contribuente, quanto quella di presentargli un "piatto pronto" accettando il quale egli però rinuncia ad una serie di oneri detraibili e deducibili che costituiscono un evidente vantaggio per l'erario. È un modo di tagliare linearmente oneri deducibili e detraibili, come già previsto dai precedenti Governi Monti e Letta, senza farlo capire al contribuente e, soprattutto, senza assumersene la responsabilità politica.

È inoltre unificata al 7 luglio:

- la presentazione del mod. 730 al sostituto d'imposta o CAF o professionista abilitato (tale termine opera anche nei casi di "assenza" di sostituto d'imposta; in caso di dichiarazione a debito il pagamento va effettuato con le modalità e i termini previsti per il versamento dell'IRPEF);
- la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta o CAF o professionisti abilitati ovvero direttamente dal contribuente.

NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA CU

Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, **è stabilita la scadenza al 7 marzo della consegna al sostituto e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del nuovo mod. CU da parte dei sostituti d'imposta** (entro tale data devono essere comunicati all'Agenzia anche i riferimenti per la ricezione dei modelli 730-4).

Sostanzialmente non ci saranno più certificazioni d'imposta per i lavoratori autonomi e CUD per i dipendenti, ma ci sarà una unica certificazione CU per tutti.

I destinatari della certificazione non saranno, pertanto, più solo i lavoratori dipendenti e assimilati, ma anche i lavoratori autonomi, i percettori di provvigioni e di redditi diversi soggetti a ritenute a titolo di acconto o di imposta, fino ad ora certificati in forma libera.

ATTENZIONE: È SPECIFICAMENTE RICHIESTO CHE TUTTI I DATI INERENTI LE CERTIFICAZIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI SIANO CONSEGNATI ALLO STUDIO CON LA MASSIMA CELERITÀ ENTRO IL 20 GENNAIO 2015, ONDE POTER ADEMPIERE IN TEMPO ALLA CERTIFICAZIONE UNICA.

Anche per questo adempimento non si può certo parlare di semplificazione, dato che non c'era alcuna necessità di uniformare in un modello molto complesso le ritenute che prima erano gestite autonomamente da molte imprese su modello libero, soprattutto se si tiene conto che i tempi di redazione sono strettissimi.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Non è più necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l'eredità:

- a) sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
- b) abbia un valore non superiore a € 100.000 (in luogo dei precedenti € 25.822,84);
- c) non comprenda immobili o diritti reali immobiliari.

È un'altra "finta" semplificazione, dato che nella stragrande maggioranza dei casi almeno un immobile è presente. Pertanto la portata applicativa di questa semplificazione è pressoché nulla.

È inoltre previsto il venir meno dell'obbligo di:

- allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali (resta salva la possibilità dell'Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
- presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. In questo caso, l'imposta sarà (ri)liquidata automaticamente dall'Ufficio.

MOD. IRE SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (DETRAZIONE 55%-65%)

È eliminato l'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d'imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

RIMBORSO CREDITO IVA ANNUALE E TRIMESTRALE

I rimborsi di importo non superiore a € 15.000 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia.

I rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti "a rischio", sono erogati previa prestazione di idonea garanzia.

I rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti "non a rischio", sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale o istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di

controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:

- rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
 - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
 - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
 - l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d'aziende;
- nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In particolare, sono considerati soggetti “a rischio” coloro che:

- a) esercitano l'attività da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all'art. 25, DL n. 179/2012);
 - b) sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
 - 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
 - 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;
- presentano la dichiarazione o istanza a rimborso priva del visto di conformità (quando dovuto) o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell'attività.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Una società è ora considerata in perdita sistematica qualora:

- risulti in perdita nei 5 periodi d'imposta precedenti;
- nei 5 periodi d'imposta precedenti:
 - risulti in perdita per 4 periodi d'imposta;
 - per il restante periodo d'imposta dichiarare un reddito inferiore a quello minimo determinato dalla normativa sulle società di comodo.

Le suddette disposizioni si applicano a partire “dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, quindi dal 2014 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare.

COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONE DI INTENTO

Si trasferisce in capo all'esportatore abituale l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento, fino ad ora a carico del fornitore.

L'esportatore abituale, in particolare, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in Dogana la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia.

In capo al cedente o prestatore è previsto l'obbligo di riepilogare nel mod. IVA i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

In caso di cessione o prestazione effettuata prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e aver "riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate", al cedente o prestatore è applicabile la sanzione prevista per le operazioni "in mancanza della dichiarazione d'intento" (dal 100% al 200% dell'imposta).

Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall'1.1.2015.

L'Agenzia delle Entrate entro il 12.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto) con apposito Provvedimento dovrà fissare le modalità applicative delle disposizioni in esame.

La situazione in questo momento è particolarmente confusa, giacché le dichiarazioni d'intento ricevute a fine 2014 e riferentesi al 2015 rientrano già nella nuova normativa. Attualmente siamo in attesa di chiarimenti al riguardo: nel frattempo non sembra utilizzabile né la normativa vecchia né la nuova. Seguirà nostra Informativa specifica.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST

La comunicazione "black list" non ha più cadenza mensile o trimestrale ma diventa annuale.

La nuova soglia delle operazioni da comunicare passa da € 500 a € 10.000.

Il limite va considerato quale importo complessivo annuo.

Le nuove regole sono applicabili alle operazioni "poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento", quindi dal 2014 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare.

AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA UE (VIES)

Il contribuente è ora abilitato ad effettuare le operazioni intraUE già alla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere il 31° giorno successivo.

Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni.

Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato modelli Intra per 4 trimestri consecutivi.

SEMPLIFICAZIONI MODELLI INTRA

L'Agenzia delle Dogane entro il 12.3.2015 provvederà a "ridurre" il contenuto dei citati modelli alle sole informazioni riguardanti:

- il numero di identificazione IVA della controparte;
- il valore totale della transazione;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e lo Stato di pagamento.

Non si vede dove sia la semplificazione.

RITENUTA RIDOTTA PROVVIGIONI AGENTI E RAPPRESENTANTI

La comunicazione in base alla quale gli agenti e rappresentanti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%) per calcolare la ritenuta alla fonte, è ora "permanente". Di conseguenza essa non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca.

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da € 258 a € 2.056.

A tal fine con un apposito DM saranno determinati i criteri, i termini e le modalità (inclusa la possibilità di invio tramite PEC) per la suddetta comunicazione.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

È soppressa la norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.

Questa è probabilmente, l'unica vera nota positiva di tutto il decreto, o meglio: più che di una nota positiva si tratta dell'eliminazione di una precedente nota negativa, una sorta di ritorno alla "normalità".

È altresì disposta l'abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 nell'ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Rimane comunque ferma la responsabilità ex art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto, tra committente imprenditore - datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.

EFFICACIA CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPRESE

Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali nella fase di scioglimento e liquidazione della società, è ora disposto che **l'estinzione della società ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.**

RESPONSABILITÀ LIQUIDATORI E SOCI DI SOGGETTI IRES

In caso di mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, **ora grava sul liquidatore provare di "aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero**

di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”, al fine di sottrarsi alla responsabilità connessa al mancato pagamento.

Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione nei 2 periodi d'imposta precedenti la liquidazione ovvero durante la stessa, che rappresenta il limite entro il quale i soci sono considerati responsabili delle imposte dovute dalla società, **ora si presume equivalente in misura proporzionale, salvo prova contraria, alla quota di capitale detenuta dal socio.**

DETRAZIONE FORFETARIA PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

È prevista l'applicazione della detrazione in misura del 50% in luogo dell'attuale 10% alle prestazioni di sponsorizzazione per chi applica il regime Iva previsto dalla legge 398/91.

SPESE DI RAPPRESENTANZA E CESSIONI GRATUITE

È ora detraibile l'Iva relativa alle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50 (in luogo degli attuali € 25,82).

Contestualmente è stato previsto l'aumento a € 50 (in luogo degli attuali € 25,82) per la rilevanza ai fini IVA delle:

- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, ex art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72;
- prestazioni di servizi gratuite ex art. 3, comma 3, DPR n. 633/72.

ALLINEAMENTO DEFINIZIONE “PRIMA CASA” IVA - REGISTRO

È stata riallineata la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in materia di IVA con quella prevista in materia di imposta di registro.

Di conseguenza l'aliquota ridotta del 4% trova applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8 e A/9.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina